

Viale Vittorio Veneto, 12 - Milano - Tel/fax: 02.29524089
 Sede di Brescia, Via Privata De Vitalis, 44 - Tel/fax 030/2451141
 Sede di Torino, Corso Stati Uniti, 11/H - Tel/fax 011/548747
info@scuolamaraselvini.it - www.scuolamaraselvini.it

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

TRA

La SCUOLA DI PSICOTERAPIA 'MARA SELVINI PALAZZOLI', con sede principale in Viale Vittorio Veneto n. 12 - 20124 Milano (MI) e con sede periferica in Via Privata De Vitalis n. 44 - 25126 Brescia (BS) e Corso Stati Uniti n. 11/H – Torino (TO), gestita dalla Soc. "Attività Formativa del Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia S.n.c.", Codice Fiscale/Partita I.V.A. N. 09351020152, nella persona del Dott. Matteo Selvini, Rappresentante Legale della Scuola.

Si precisa che la Scuola è riconosciuta **con Decreto Ministeriale dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca:**

sede di Milano con D.M. del 29 Settembre 1994;

sede di Brescia con D.M. del 20 dicembre 2005;

sede di Torino con D.M. del 10 marzo 2008.

E

la Azienda Sanitaria Locale ASL VCO, di seguito denominato "soggetto ospitante", con sede legale in Omegna, via Mazzini 117, C. F./P.IVA 00634880033, rappresentata dalla Dott.ssa Sala Claudia, nata a Premosello Chiovenda (VB) il 25/01/1962, nella sua qualità di DELEGATO dal Direttore Generale pro tempore dell'Azienda Sanitaria Locale ASL VCO dr. Giovanni Caruso.

PREMESSO CHE:

- all'art. 8 co. 2 il Decreto 11 dicembre 1998, n.509 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1999 n.37) "Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell' articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127" prevede che "Il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione pratica è determinato in misura non inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza"

- Il decreto ministeriale 25 marzo 1998 n°142, in esecuzione della legge 24 giugno 1997 n° 196, prevede la promozione di tirocini di formazione e di orientamento in impresa e che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n°196 possono promuovere tirocini di

9
 A.M.

SCUOLA DI PSICOTERAPIA MARA SELVINI PALAZZOLI

Viale Virtorio Veneto, 12 - Milano - Tel/fax: 02.29524089
Sede di Brescia, Via Privata De Vitalis, 44 - Tel/fax 030/2451141
Sede di Torino, Corso Stati Uniti , 11/H - Tel/fax 011/548747
info@scuolamaraselvini.it - www.scuolamaraselvini.it

formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n°1859;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:


ARTICOLO 1 DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

1. **L'Azienda Sanitaria Locale ASL VCO, soggetto ospitante**, su proposta della Scuola di Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli si impegna ad accogliere presso le sue sedi operative ubicate sul territorio della **Regione Piemonte**, soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominati "tirocinanti", per tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguitamento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2.
2. Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell'arco temporale che è definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio si considera **sospeso** in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.
3. La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le parti e il tirocinante, come meglio specificato al successivo art.8.

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il soggetto ospitante autorizza l'effettuazione di un tirocinio di **almeno 100 ore annue** per ogni tirocinante della Scuola, da stabilire con la sottoscrizione del Progetto Formativo. La presente convenzione viene stipulata **per numero massimo di due tirocinanti** l'anno, nei periodi che saranno concordati tra i responsabili dei tirocini e gli organi direttivi della Scuola.

ARTICOLO 2 PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale;
2. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.



SCUOLA DI PSICOTERAPIA MARA SELVINI PALAZZOLI

Viale Vittorio Veneto, 12 - Milano - Tel/fax: 02.29524089
Sede di Brescia, Via Privata De Vitalis, 44 - Tel/fax 030/2451141
Sede di Torino, Corso Stati Uniti, 11/H - Tel/fax 011/548747
info@scuolamaraselvini.it - www.scuolamaraselvini.it

3. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.

ARTICOLO 3 LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del progetto individuale attraverso la predisposizione di puntuali report. Inoltre predispone in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio.
3. Il tutor aziendale è designato dall'azienda, svolge funzioni di affiancamento, anche non continuativo, del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore. Nella struttura ospitante si svolgono anche servizi di psicologia clinica e/o di psicoterapia e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche il ruolo di tutor per gli specializzandi della Scuola.
4. In relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 4 DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Le parti concordano che il tirocinante:
 - a) durante lo svolgimento dei tirocini è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
 - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;



SCUOLA DI PSICOTERAPIA MARA SELVINI PALAZZOLI

Viale Vittorio Veneto, 12 - Milano - Tel/fax: 02.29524089
Sede di Brescia, Via Privara De Vitalis, 44 - Tel/fax 030/2451141
Sede di Torino, Corso Stati Uniti , 11/H - Tel/fax 011/548747
info@scuolamaraselyni.it - www.scuolamaraselyni.it

- d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico ed al tutor aziendale.
2. Le parti concordano altresì che:
- a) Al termine del tirocinio il promotore, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente (indicare l'opzione od entrambe):
- la descrizione delle attività svolte ovvero una valutazione sull'esito del tirocinio;
- la certificazione delle competenze acquisite nel rispetto della normativa regionale di riferimento, anche ai fini della definizione del proprio profilo formativo e professionale di ingresso e reingresso in percorsi formali di istruzione e istruzione e formazione professionale, in coerenza con il progetto formativo realizzato.
- b) indicare l'opzione:
- è prevista a favore del tirocinante un'indennità/rimborso di partecipazione nella misura e con le modalità indicate nel Progetto Formativo Individuale.
- non è prevista alcuna indennità/rimborso di partecipazione essendo tirocinio curriculare per formazione di specializzazione scolastica.

ARTICOLO 5 GARANZIE ASSICURATIVE

1. Ogni tirocinante è assicurato dalla Scuola di Psicoterapia 'Mara Selvini Palazzoli':
- presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore "Attività Formativa Nuovo Centro per lo studio della Famiglia Snc.", Polizza INAIL PAT 06353262 – voce di rischio 0611
 - presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi rinnovata annualmente.
2. Le coperture assicurative di cui sopra, accese dalla Scuola di Psicoterapia, devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante nel progetto formativo al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.

ARTICOLO 6

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

- a) Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso

SCUOLA DI PSICOTERAPIA MARA SELVINI PALAZZOLI

Viale Vittorio Veneto, 12 - Milano - Tel/fax: 02.29524089
Sede di Brescia, Via Privata De Vitalis, 44 - Tel/fax 030/2451141
Sede di Torino, Corso Stati Uniti , 11/H - Tel/fax 011/548747
info@scuolamaraselvini.it - www.scuolamaraselvini.it

decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa.

b) Gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.lgs 81/08 sono a carico del soggetto ospitante, laddove previsto .

ARTICOLO 7 COMUNICAZIONI E CONTROLLI PER I TIROCINI CURRICULARI

Comunicazioni obbligatorie: i tirocini curriculari non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie. La Convenzione ed il Piano formativo specifico sottoscritti sono tenuti agli atti dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.

ARTICOLO 8 DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

Convenzione settoriale - La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione per **24 mesi** e si applicherà ad ogni tirocinio riferito ai servizi in cui vengono erogati servizi di psicologia clinica e psicoterapia, che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie

- a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
- b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
- c) le parti possono indicare ulteriori fattispecie.

Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al/ai tirocinante/i coinvolto/i mediante comunicazione telefonica e avrà effetto immediato.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n. 825 del 25/10/2013.

Per Scuola di psicoterapia
MARA SELVINI PALAZZOLI

Per il Soggetto ospitante

Luogo e data

